



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 97

Oggetto:

Procedimento penale n.136/2013 R.G.N.R Rimborso delle spese legali all' Assessore Giangreco Sibilla .

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 10:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' IGNACIO	Vice Sindaco		X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
GIARDINA GIUSEPPE	Assessore	X	
GIANGRECO SIBILLA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che:

Con nota pervenuta il , 20/02/2015 prot n. 1060, la Dott.ssa Giangreco Sibilla ex Assessore di questo Comune, ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale n.136/2013 R.G N.R . per il reato penale n. 500365/2013 RGNR di cui agli articoli 110 e 323 c.p. al quale la stessa è stata sottoposta nella sua qualità di Assessore di questo Comune;

Con riferimento a tale procedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Enna , con proprio decreto n. 500136/13 R.G (notizie di reato) e n.500658/13R.G. G.I.P. del 17/01/2015 , ha disposto l'archiviazione del procedimento, ai sensi degli artt. 409/411 del C.P.P., essendo stati ritenuti non sussistenti elementi idonei a sostenere l'accusa, con riguardo ai delitti ipotizzati dal denunciante e comunque mancano elementi di prova idonei a sostenere l'accusa;

Con successiva nota del 18/5/2017 , assunta al Prot. n. 4756 del 03/07/2017, la Dott.ssa Giangreco Sibilla reitera il rimborso delle somme pagate al suo legale di fiducia per €..1.772,83 comprensiva di Iva , spese generali , fotocopie atti e spese postali;

CONSIDERATO che:

L'art. 39. della LR 29/12/1980, n. 145 dispone che ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l' assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

La precitata disposizione normativa è stata autenticamente interpretata dall'art 24 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, ai sensi del quale: "L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145. si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che il Consiglio di Giustizia Amministrativa - Sezione Consultiva - con parere del 4 aprile 2006, n. 358, ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, nel corso di procedimenti penali, nei confronti di tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni ed in particolare, nei confronti degli amministratori pubblici;

Che L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, con proprio parere n. 97.2007.11 si è espresso: "... omissis ...La ratio delle citate disposizioni sembra abbastanza chiara: il pubblico funzionano o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta. In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito.

Tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso. È necessario, altresì, che venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore ... omissis ... , "... omissis ...In altri termini il provvedimento di archiviazione potrebbe consentire il rimborso spese, pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, proprio perché definisce la fase delle indagini preliminari, che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio (cfr, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242).

Dunque occorrerà valutare attentamente la richiesta del P.M. ed il decreto di archiviazione del G.I.P., se per ipotesi il decreto abbia sostanzialmente voluto dire che il fatto non costituisce reato e che sia stata dimostrata la mancanza di colpevolezza dell'indagato (non ravvisandosi la presenza di elementi penalmente rilevanti, tali da giustificare una richiesta di rinvio a giudizio) saremmo in presenza di una formula di archiviazione ampiamente liberatoria, alla luce della sua motivazione, tale da non precludere la possibilità di rimborso; il rimborso sarebbe stato invece precluso qualora il G.I.P. avesse accolto la richiesta di archiviazione rilevando la prescrizione del reato, poiché in questa eventualità non sarebbe stato possibile escludere la sussistenza del conflitto di interessi con l'ente.

La giurisprudenza ha sovente accostato, ai fini dell'applicazione del principio in esame, la sentenza di proscioglimento al decreto di archiviazione (cfr., App. L'Aquila, 25.9.2000;

Corte Cost, 21.01.2000, n. 18; Corte Cost (ord) 11.6.1999, n. 233; Cons. Stato 20.5.1994, n. 498, Cons. Stato, Sez. VI, 14.4.2000, n. 2242).

In tal senso è anche il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 3235/11/2001, secondo cui **"affinchè sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'ente pubblico all'assistenza processuale debbono ricorrere l'assoluzione o l'archiviazione da parte del G.I.P. dell'amministratore dell'ente pubblico, che si trovi implicato, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in un procedimento penale"**.

In definitiva - ferma restando la necessità di un'attenta valutazione di tutti i requisiti per accordare il rimborso - la circostanza che il procedimento penale si sia chiusa con un decreto di archiviazione non osta in quanto tale all'ammissibilità del rimborso;

Talché II Ministero dell'Interno, con proprio parere del 18 gennaio 2010, ha ritenuto che: "... omissis ... Per quanto sopra, fatta salva la verifica definitiva da parte dell'Ente in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra citati, si ritiene che possa darsi luogo al rimborso delle spese legali in favore dei predetti dipendenti, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242, secondo cui la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria e non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali, salvo che l'assoluzione non intervenga in fase istruttoria; ciò in quanto l'archiviazione del provvedimento da parte del G.I.P., pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, definisce la fase delle indagini preliminari che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio;

Infatti la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 804/2010, espresso nella Camera di consiglio de! 12.07.2010 e depositato il successivo 19.07.2010, ha ritenuto che: (... omissis ... Alla luce di ciò l'Amministrazione chiede se i provvedimenti di archiviazione possano essere assimilati alle sentenze assolutorie o comunque ritenute idonee a rendere ammissibili i rimborsi in oggetto.

Pare, infatti, contraddiritorio ammettere la rimborsabilità delle spese in caso di sentenza assolutoria, a cui si è pervenuti a definizione della fase dibattimentale seguente al rinvio a giudizio dell'imputato, e non nel caso di provvedimenti di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini preliminari, motivati in ordine all'esclusione dell'elemento soggettivo del reato e alla sussistenza stessa del fatto. In altri termini, si profilerebbe una disparità di trattamento in ordine a soggetti comunque risultati privi di responsabilità a conclusione delle indagini, definite - nei casi di archiviazione - anticipatamente per decisione dello stesso G.I.P. per la totale carenza di elementi di responsabilità ... omissis ... , "... omissis ... La materia è ora regolata dall'art. 28 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000, il quale ripete la testuale disposizione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

Le suddette disposizioni prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento .

In primo luogo, il Collegio ricorda che la predetta disposizione è stata estesa anche agli amministratori pubblici, al di là del tenore letterale che si riferisce unicamente al dipendente dell'ente locale. La previsione del C.C.N.L del 14.9.2000, come del resto quella dei decreti precedenti, è stata infatti ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori, "in considerazione del loro status di pubblici funzionari" (cfr. ex multis, Corte dei conti: SS.RR.18.6.1986, n. 501 e Sez. II, 15.7.1985, n.141; T.A.R. Abruzzo Sez. Pescara, 3.6.2000, n. 438; Cons. Stato, Sez. V, 17.7.2001, n. 3946 e, più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 2.8.2004 n. 5367).

Sotto questo profilo la giurisprudenza della Sezione in sede consultiva ha evidenziato la ratio per cui il soggetto appartenente ad un'organizzazione pubblica, chiamato ingiustamente a rispondere per attività compiute nell'espletamento dei propri compiti

istituzionali non debba sopportare il peso economico dei processi, rinvenendone il fondamento nell'art. 28 Cost (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000) ... omissis ...";

ATTESO che:

Nel concetto di spese processuali vengono compresi tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo e, cioè, l'onere economico che deve essere affrontato dalla parte per il compimento di quegli atti e di quelle attività procedurali che sono necessarie per il conseguimento di un dato risultato.

Sono quindi comprese:

- 1) le spese relative agli atti che la parte compie di propria iniziativa, tra queste, il contributo unificato, le competenze e gli onorari dovuti al difensore (regolati dal rapporto d'opera professionale che lega il professionista al cliente, diversi da quelli dovuti dal soccombente), al consulente tecnico di parte, quelle per il rilascio di copie, le spese di registrazione;
- 2) le spese relative agli atti che la parte chiede e, cioè, che la parte ha interesse a che vengano compiuti da soggetti appartenenti all'ufficio giudiziario, come i compensi ai custodi, ai consulenti d'ufficio e, in genere, agli ausiliari giudiziari; le spese e le indennità di trasferta dovute al giudice ed al cancelliere per gli atti processuali richiesti che devono essere compiuti fuori sede, i rimborsi ai testimoni, le spese per l'esibizione;
- 3) le spese relative agli altri atti necessari al processo si tratta di spese che devono essere anticipate dalla parte, designata dalla legge o dal giudice, per alcuni atti il cui compimento è disposto d'ufficio (consulenza tecnica d'ufficio) e, in genere, tutti gli atti coordinati allo svolgimento del processo che comportino esborsi di somme intesi alla definizione di rapporti accessori sorti nel corso della lite.

DATO ATTO che:

la Dott.ssa Giangreco Sibilla è stata sottoposta al procedimento penale n. 136/2013 R.G N.R. notizie di reato e n. 658 R.G. G.I.P. nella sua qualità di Assessore di questo comune: Nei confronti dello stesso il G.I.P. ha emesso apposito decreto di archiviazione n.500136/13 R.G., notizie di reato e n. 500658/13 R.G. G.I.P del 17/1/2015 , depositato il 19/1/2015, con il quale è stato riconosciuto, a carico del richiedente, non sussistenti elementi idonei a sostenere l'accusa, con riguardo ai delitti ipotizzati dal denunciante riferiti alla ritenuta, invece, infondata ; Conformemente ai pareri sopra riportati il decreto di archiviazione, con motivazione ampiamente liberatoria, è equiparato alla sentenza di assoluzione con formula piena, proprio perché definisce la fase delle indagini preliminari, che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio;

Pertanto, può legittimamente procedersi al rimborso delle spese legali sostenute dall'ex Assessore Giangreco Sibilla , per la sua difesa nei procedimenti penali di cui sopra.tenuto conto della circostanza concreta del caso e della posizione evidenziata del soggetto richiedente il rimborso , rispetto ad altri amministratori che vennero indagati (così come peraltro evidenziato infondata dal G.I.P con richiesta del 17/01/2015);

VISTI:

L'art. 39 della LR 29/12/1980 n. 145;

L'art. 24 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

II parere Consiglio di Giustizia Amministrativa - Sezione Consultiva - del 4 aprile 2006, n. 358;

II parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 97.2007.11;

II parere del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2010;

II parere espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, n. 804/2010 del 12.07./19.0772010;

L'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, concernente le procedure per l'impegno della spesa;

L'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente le procedure per la liquidazione

della spesa;

La richiesta dell'Assessore Giangreco Sibilla , di cui alla nota pervenuta il 03/07/2017 prot. n. 4756 ;

II provvedimento di archiviazione del G.I.P. n.500658/13 del 17/1/2015 , depositato il 19/1/2015 ;

La di fattura trasmessa dall'Assessore Giangreco Sibilla ed emessa dallo Studio Legale "La Biunda Salvatore" del 12/08/2017 di €. 1.772,83 IVA e spese vive incluse, debitamente quietanzata;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni ampiamente rappresentate in premessa, che in questa sede si intendono integralmente riportate:

1. **Di procedere** al rimborso delle spese legali richieste con la nota citata in premessa, per un importo complessivo di €.1.772,83 spese vive CAP e IVA incluse , impegnandola alla Missione 1, Programma 02 , Titolo 1 Macroaggregato 03 , Piano Esecutivo di Gestione - capitolo 334/1 , descrizione "Rimborso spese legali", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 ;
2. **Di autorizzare** il Responsabile del 1° Settore ad adottare tutti gli atti consequenziali che scaturiscono dal presente provvedimento (impegno e liquidazione) a favore dell'Assessore Giangreco Sibilla , ex Assessore ed attuale Assessore di questo Comune , a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale in premessa, a presentazione di fattura quietanzata e dichiarazione che non esistono altre spese ;
3. **Dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO